

Tribunale di Mantova
- Sezione Seconda civile -

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott.Gianfranco Villani	Presidente
dott. Andrea Gibelli	Giudice
dott. Laura De Simone	Giudice rel.

nel procedimento n.3/2012 promosso con istanza ex art.182 bis l.f. depositata il 25 settembre 2012 da Gi. R., titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Gi. R., con sede in Acquanegra sul Chiese

ha pronunciato il seguente

IL CASO.it
DECRETO

considerato che con ricorso ex art.182 bis l.f. depositata il 25 settembre 2012 da Gi. R., titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Gi. R., ha chiesto la concessione di un termine per il deposito della domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive in corso da parte dei creditori;

osservato che l' art. 23, comma 43 del D.L. del 6.7.2011 n. 98 consente anche all'imprenditore agricolo la possibilità di avvalersi della procura di cui all'art.182 bis l.f.;

rilevato tuttavia che l'art.182 bis l.f. come novellato dal D.L. n.83/2012, convertito in L.n.134/2012 non prevede la possibilità di una domanda "in bianco" quale ora disciplinata per il concordato preventivo dall'art.161 VI co. l.f. ma in via preventiva consente unicamente la proposizione di un ricorso formulato ai sensi del VI comma dell'art.182

bis l.f. con allegazione di tutta la documentazione menzionata nella norma indicata [1) documenti di cui all'art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), 2) proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, 3) dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare], ma nessuna di queste allegazioni risulta effettuata dal ricorrente, per cui il ricorso è palesemente inammissibile;

considerato che quand'anche la domanda formulata fosse da interpretarsi quale ricorso ex art.161 VI co. l.f. con riserva di proposizione di accordo di ristrutturazione, nondimeno il ricorso dovrebbe ritenersi inammissibile, essendo detto ricorso previsto nell'ambito della procedura di concordato preventivo a cui l'imprenditore agricolo non può accedere in quanto imprenditore non rientrante nella previsione di cui all'art.1 l.f.;

dichiara

l'inammissibilità del ricorso proposto da Gi. R., titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Gi. R..

Mantova, li 27 settembre 2012

Il Presidente

dott. Gianfranco Villani